

COMMISSIONE III
AFFARI ESTERI — EMIGRAZIONE

X.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 MARZO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BERTINELLI**

INDICE

	PAG.
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	63, 64
BRUSASCA	64
AMBROSINI	64
CANTALUPO	64
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
VEDOVATO: Modifica alla legge 11 aprile 1955, n. 288, concernente l'autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio (800) . .	64
PRESIDENTE	64, 67, 68, 70, 71, 74 75, 76, 77
SERBANDINI	65, 67, 68, 70, 73, 75, 76
VEDOVATO	68, 70, 73, 75, 76
CANTALUPO	70, 71
DE MARSANICH	70, 73, 75
FERRI MAURO	70, 74, 75
BRUSASCA	71
TESAURO	72, 73, 75
AMBROSINI	73, 74
CARIGLIA	73, 75
TOROS, <i>Relatore</i>	73, 76
ZAGARI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	71, 75, 76

La seduta comincia alle 10,10.

CARIGLIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come loro sanno, in questi giorni è stato nominato il nuovo ministro degli affari esteri, nella persona dell'onorevole prof. Amintore Fanfani. Subito dopo avvenuta la nomina, io ho ritenuto fosse mio dovere, come presidente di questa Commissione, inviargli un telegramma in cui mi compiacevo per la sua nomina e gli assicuravo che la Commissione affari esteri della Camera ben volentieri avrebbe collaborato con il ministro per tutto quanto riguarda i problemi relativi alla politica estera del nostro Governo.

Questo mio telegramma si è, per così dire, incrociato con una lettera, a mio giudizio molto calorosa dello stesso ministro onorevole Fanfani, a me diretta, sempre nella mia veste di Presidente della Commissione, lettera in cui è detto testualmente:

« Caro Presidente,

assumendo la carica di ministro degli Esteri desidero inviare subito a te e a tutti i membri della Commissione Affari Esteri della Camera il mio saluto più cordiale. So che con il vostro lavoro e con i vostri dibattiti sarete in futuro, come siete stati in passato, di valido aiuto al Governo nella formulazione della sua politica estera. Vi assicuro, per quanto mi riguarda, che potrete sempre contare su di me e sui Sottosegretari del mio Ministero, non soltanto per ogni utile scambio di informazione e di idee, ma per la più stretta collaborazione.

Credimi, molto cordialmente.

AMINTORE FANFANI ».

Non solo, ma io ho avuto cura di avvertire il nuovo ministro degli esteri che, già da alcune sedute, la Commissione manifesta vivissimo il desiderio di avere, se possibile, da lui personalmente, ma anche, eventualmente, dai Sottosegretari competenti, delle relazioni particolari su specifici problemi e una relazione di carattere generale sulla nostra politica estera.

Ieri ho avuto occasione di incontrare il ministro, onorevole Fanfani e gli ho rinnovato anche a voce questo desiderio che è poi il desiderio ripetutamente manifestato dalla Commissione. Il ministro ha assicurato che egli è senz'altro a nostra disposizione anche per una esposizione di carattere generale sulla nostra politica estera.

BRUSASCA. La ringrazio, signor Presidente, di questa sua comunicazione. Credo di interpretare anche il pensiero degli altri colleghi della Commissione nel ringraziare il nuovo ministro degli esteri per aver egli accettato l'invito e nel prendere atto con soddisfazione dei propositi del ministro, rinnoviamo la nostra richiesta anche perché ci sono sul tappeto nuovi importanti problemi, quali quello delle relazioni tra Bonn e i Paesi medio-orientali, quello dell'Indocina e del Sud-est asiatico in generale, e così via.

AMBROSINI. Naturalmente rinnoviamo anche noi l'auspicio che questa assicurazione del ministro Fanfani trovi la sua attuazione. Rinnoviamo cioè la richiesta scritta che abbiamo presentata per una discussione generale da tenersi al più presto possibile. Questo per il primo aspetto. Sul secondo, che non investe il signor ministro degli esteri direttamente, vorrei far presente che noi, venerdì mattina, dobbiamo tenere la riunione di Commissione sulla questione dell'emigrazione italiana in Svizzera, perché si era detto che l'onorevole Storti sarebbe stato di ritorno in tempo per la discussione.

PRESIDENTE. Confermo ciò che è stato detto, e cioè che l'onorevole Storti aveva assicurato che sarebbe stato di ritorno entro giovedì e che quindi venerdì sarebbe venuto fra di noi per tenere quella relazione sul problema specifico dell'emigrazione, sul quale però io ho avuto cura di farmi mandare una ampia relazione scritta dallo stesso Sottosegretario, onorevole Storti, affinché voi aveste già una prima informazione sui termini attuali del problema. Io ritengo che il Sottosegretario Storti sarà qui entro giovedì e che quindi si possa fissare senz'altro la riunione; chiederò comunque conferma presso il Ministero degli esteri.

CANTALUPO. Mi associo alle richieste degli onorevoli Brusasca e Ambrosini e pregherei lei, onorevole Presidente, di prevenire il Governo che mi riservo di interrogare il ministro degli esteri anche sullo stato delle trattative con l'Austria, per l'Alto Adige, e sulla veridicità o meno delle voci pubblicate dai giornali relativamente alla zona B che interessa l'Italia e la Jugoslavia.

PRESIDENTE. Prendo atto, onorevole Cantalupo.

Discussione e rinvio della proposta di legge Vedovato: Modifica alla legge 11 aprile 1955, n. 288, concernente l'autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio (800).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Vedovato: « Modifica alla legge 11 aprile 1955, n. 288, concernente l'autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio » (800).

Sul provvedimento, del quale è Relatore l'onorevole Toros, vi è il parere favorevole della V Commissione bilancio.

Onorevoli colleghi, il Sottosegretario onorevole Zagari è pronto a far una esposizione su quelli che sono i criteri informativi da applicarsi in futuro per l'attribuzione dei sussidi e l'assegnazione delle borse di studio. Poiché questa relazione dell'onorevole Zagari, che per altro ascolteremo con molto interesse, potrebbe andare per le lunghe, penserei che si debba prima discutere e deliberare la proposta di legge Vedovato. Le decisioni che adotteremo sulla proposta stessa sono, in certo senso, del tutto indipendenti dalla valutazione che faremo dei criteri che il Ministero degli esteri intende seguire nella suddetta materia. La proposta di legge, infatti, resta in ogni caso quella che è, qualsiasi criterio venga perseguito nell'assegnazione delle borse di studio visto che, evidentemente, i criteri riguardano la esecuzione della legge, ma non il merito, il contenuto della proposta di legge in esame. Quindi, penserei, in sostanza, che sarebbe bene procedere nell'iter della proposta di legge Vedovato. Una volta esaurito detto procedimento, sentirete dall'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, onorevole Zagari, l'esposizione, che egli è pronto a farci, dei criteri con i quali per il futuro il Ministero degli esteri intende procedere nella distribuzione di queste borse di studio, anche in esecuzione delle norme con-

IV LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1965

tenute nella proposta di legge in esame che, come loro sanno, è soltanto una modifica di un più vasto testo legislativo.

Chiedo se siamo tutti d'accordo su questo.

Poiché non vengono avanzate obiezioni o riserve, debbo ritenere che la Commissione è d'accordo.

Prima di dare la parola agli onorevoli commissari che intendono intervenire nella discussione che andremo a fare, ricordo brevemente che ci troviamo in presenza di due testi dell'articolo 1, quello originario della proposta di legge Vedovato e quello suggerito dalla V Commissione (Bilancio) in sede di formulazione del relativo parere.

SERBANDINI. Intervenendo nella discussione, poiché così mi sembra si sia deciso di fare, per prima cosa non posso non rilevare come ogni volta che abbiamo esaminato la proposta di legge n. 800, sia risultato abbastanza diffuso, qui in commissione, il parere che questa « leggina », le spiegazioni portate a sostegno di essa ed anche le vicende che l'hanno accompagnata, presentano degli aspetti piuttosto inconsueti, per non dire sconcertanti.

Quando la proposta di legge venne all'ordine del giorno per la prima volta, allo scopo di approfondirne la portata noi chiediamo all'onorevole rappresentante del Governo che ci venissero forniti i dati riguardanti le assegnazioni delle borse di studio negli ultimi esercizi, in base, appunto, alla legge 11 aprile 1955, n. 288, legge che la proposta di legge Vedovato tende a modificare.

La commissione fece sua questa nostra richiesta ma, come tutti ricorderanno, passarono diversi mesi prima che questi dati ci venissero forniti. Alla fine, un certo elenco lo abbiamo avuto ed è quello che abbiamo qui sott'occhio. Dobbiamo esprimere francamente il nostro ringraziamento al sottosegretario onorevole Zagari per avercelo fornito. Senonché, un secondo prospetto, che riguardava le proposte di assegnazione per l'esercizio in corso, le assegnazioni previste allora per il prossimo esercizio, in base anche, così almeno noi abbiamo capito, alle norme contenute nella proposta di legge Vedovato — erano in altri termini, le assegnazioni che già tenevano conto, si diceva, di questa proposta di legge e, quindi, che potevamo indicare l'uso per cui essa era stata concepita! — questo prospetto, dicevo, ci è stato dall'onorevole sottosegretario di Stato mostrato... a distanza; ci è stata promessa, la distribuzione ma è stato successivamente ritirato e non lo abbiamo trovato accluso al primo elenco, quello che, molto diligentemente, la segreteria della commissione ci ha fatto pervenire

in copia ciclostilata. Un fatto insolito, dicevo; che, forse, il sottosegretario di Stato, onorevole Zagari, ha creduto opportuno riesaminare questo prospetto per rivederne i criteri che oggi egli ci illustrerà? Ma, in questo caso credo si possa desumerne che l'onorevole Zagari si è reso conto che la legge proposta dall'onorevole Vedovato difetta in qualche punto, si è alla fine reso conto che la stessa si presta ad un uso che non può essere sostenuto qui, davanti alla commissione?

La cosa è confermata da quanto ha detto, ricordo, un mese fa qui in commissione il nostro Presidente — ed egli lo ha ribadito anche stamane, all'inizio della seduta — e cioè: siano criteri di un certo tipo o criteri di altra ispirazione al di fuori di questa legge, i criteri valgono a sé stessi!

Ma, se in base a determinati criteri, questa leggina ha suggerito quelle previsioni di assegnazione che facevano parte del prospetto che abbiamo visto in partenza, noi allora abbiamo già ragione di essere perplessi circa l'uso che può esser fatto di una leggina come questa. Insolita oltre che infondata, è la spiegazione che il proponente ci ha dato nella relazione scritta, come ho già avuto modo di indicare ai colleghi. Dice l'onorevole Vedovato nella relazione con cui introduce la proposta: « E questa realtà era nota alla Corte dei conti, come del resto al Parlamento, attraverso le relazioni al bilancio annuale del Ministero degli affari esteri ». Ora, ricorderanno gli onorevoli colleghi che io ho fatto loro presente che, essendo andato a leggermi la relazione dell'onorevole Vedovato al bilancio 1963-64 ed anche la relazione da lui fatta alla legge che oggi intende modificare, cioè la legge 11 aprile 1955, n. 288, ho riscontrato che era completamente taciuta questa realtà di cui egli parla ora.

Cioè la realtà sarebbe questa: che i sussidi non riflettevano soltanto vere e proprie borse di studio, ma anche altre cose; come, per esempio, viaggi di studiosi stranieri in Italia, conferenze, simposi, seminari e convegni internazionali, con le relative spese di traduzione simultanea, ospitalità e stampa degli atti, assistenza materiale, didattica, sociale e culturale agli studenti stranieri in Italia, ecc.: come è detto nella relazione introduttiva.

Di tutto questo non vi era traccia nelle relazioni dello stesso onorevole Vedovato.

Quindi, bisogna dire, insomma, che le tesi dell'onorevole Vedovato relatore al Bilancio non concidono con le tesi dell'onorevole Vedovato proponente. E bisogna dire, a differenza di ciò che dice l'onorevole Vedovato,

IV LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1965

che non sono cose così grosse dove, come dire, un certo ritocco alla verità sia ancora possibile.

Perché affermare qui che era noto quanto non era noto? Perché? Noi abbiamo diritto di chiederlo! Questa realtà non solo non era nota ma evidentemente era tenuta nascosta, perché si parlava in modo puro e semplice di borse di studio.

Vi è poi un terzo fatto inspiegabile. Dice l'onorevole Vedovato che la leggina si è resa necessaria perché « improvvisamente, nell'agosto 1963, la Corte dei conti ha preteso che le Università, Istituti ed Enti beneficiari dei sussidi documentassero, con regolari ed autentici estratti di bilancio, che le loro attività ed erogazioni per borse di studio *strictu sensu* fossero di tale ampiezza e mole da giustificare i sussidi concessi dal Ministero degli esteri»: documentassero cioè di aver diritto all'applicazione di questa legge, ma che improvvisamente si è voluto adottare una interpretazione più restrittiva della legge stessa.

Ho cercato di informarmi un po' e cosa ne è risultato? Che la Corte dei conti, per le università non ha mai fatto obiezione alcuna, ma che, invece, obiezioni ne ha fatte, ad un certo momento, perché le era parso che determinati enti ed istituti non dessero sufficiente garanzia dalla legge.

Ci fu una contestazione, ma del resto, a quanto pare, questa contestazione fu davvero limitata ad alcuni provvedimenti e poi immediatamente superata. Da quell'epoca non v'è stata più nessuna contestazione tra la Corte dei conti e il Ministero.

Inizialmente le contestazioni riguardavano non le università, per le quali tutto fu pacifico, ma qualche ente, per il quale la Corte dei conti dubitò che dessero davvero affidamento che i sussidi andassero alla destinazione fissata dalla legge.

Mi debbo scusare con gli onorevoli colleghi per il tono eccessivo che io stesso uso nel discutere questa materia, ma lo esige la considerazione del fatto che risulta inspiegabile quanto è occorso nell'*iter* di questa proposta. A un certo punto, si predispone e si ostenta lodevolmente il prospetto, che presumibilmente era fatto già in base alla modifica dell'onorevole Vedovato, e poi lo si ritira, perché evidentemente si considera che sia degno di correzione, ed oggi si insiste sulla necessità di chiarire i criteri!... Senoché il Presidente ci dice che è giusto discutere sui criteri nell'assegnazione delle borse di studio ma che detta discussione è indipendente a quella relativa alla leg-

ge. Noi non siamo di questo parere. Tra l'altro, chi ci garantisce che sempre ci sarà il Sottosegretario Zagari a cercare di fare applicare determinati criteri, ammesso che i criteri siano accettabili da noi?

In secondo luogo, sempre basandoci sulla relazione, essa assume come veste le ragioni che indurrebbero alla modifica cui la proposta tende. Dette ragioni non sono affatto note. È l'onorevole Vedovato stesso, che non le ha rese note.

Aggiunge la relazione che la Corte dei conti ha dato una interpretazione restrittiva della legge; questa, quindi, conterrebbe delle disposizioni che consentono un'interpretazione restrittiva o delle lacune; quali sono le lacune?

La cosa è tanto più strana in quanto, nel leggere questa proposta di legge e la relazione che la accompagna è inevitabile domandarsi: ma chi può essere ad essa contrario? Chi può essere contrario al fatto che si diano dei contributi per sviluppare scambi culturali internazionali? Chi può essere contrario al fatto che — purché in modo giusto — siano promossi incontri, conferenze, seminari, simposi, convegni, corsi di aggiornamento aventi carattere internazionale, viaggi di studiosi italiani e stranieri per scopi culturali e scientifici? Chi può essere contrario a tutto ciò?

Dal momento, però, che si propone tutto questo, e il fatto stesso che si sente il bisogno di proporlo in questo modo e che tutto ciò sia contornato da spiegazioni infondate, si rigenerano dubbi, perplessità sospetti! Su che cosa? Sull'uso che il Ministero può fare del potere attribuitogli con questo provvedimento.

Ecco il fondamento ed i presupposti dei nostri dubbi, delle nostre perplessità, della nostra opposizione. Non vorremmo, infatti, a rendere lecito ciò che per la Corte dei conti non lo è. L'iniziativa del collega Vedovato tende a legittimare l'uso fatto dal Ministero degli Esteri del potere di concedere borse di studio in modo contestato dalla Corte dei conti? Se così è noi ci opponiamo all'approvazione della proposta di legge. Un discorso che forse si può fare e che è molto interessante, in base a quello che rivela questa leggina, è che: 1) in questo campo noi abbiamo fondi scarsi; 2) i criteri, come risulta anche dal prospetto, che finora sono stati adottati, sono criteri burocratici e probabilmente anche causali, affidati cioè alle segnalazioni che può fare per certi casi l'ambasciatore X o l'ambasciatore Y, segnalazioni che però potrebbero anche essere valide se rientrassero in un certo quadro d'indirizzi che servisse davvero, anche in questo campo, a configurare le linee di una efficace politica

IV LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1965

eslera italiana; 3) la questione delle scelte (campo legato al precedente) perché, soprattutto quando si hanno fondi scarsi, è giusto che l'impiego avvenga in modo che essi non vadano spezzettati in piccole parti, in favori fatti qui e là. Queste considerazioni già confortano e giustificano la quarta obiezione: cioè il dubbio sull'uso, sulla obiettività dell'Amministrazione nell'assegnare le borse di studio.

Voi mi direte: dal prospetto si ricava questo? Beh, dal prospetto si può anche dedurre che l'obiettività dell'Amministrazione è garantita. C'è una sola eccezione, quella del C.I.V.I.S. Io non conosco molto bene questo istituto. E non è che si voglia qui fondare un intero giudizio sul fatto dei contributi che sono stati dati al C.I.V.I.S. È chiaro però che non si comprende bene che cosa veramente abbia direttamente a che fare il C.I.V.I.S. con la materia in oggetto, anche eventualmente dopo l'approvazione della proposta di legge Vedovato.

La verità è che tutto è oscuro sulle finalità di questa proposta di legge. Io non mi limiterò a quest'ordine di osservazioni di carattere generale, desidero arrivare a fare qualche rilievo veramente di fondo anche sul testo in esame.

E, circa quest'ultimo, debbo dire — e mi dispiace che il proponente sia un illustre professore di università — che se approvassimo questo testo noi daremmo prova di scarsissima capacità sul piano della tecnica legislativa. Non foss'altro che per questa serie di ripetizioni che vi si notano. Ad esempio, prima si legge: « sussidi ad istituzioni italiane legalmente riconosciute che svolgano attività nel campo degli scambi culturali internazionali... » e, poi, ancora: « ... e che svolgano attività culturali di carattere internazionale di preminente interesse per le relazioni internazionali dell'Italia! ».

Un concetto che viene ripetuto tre o quattro volte!

Questa brutta correzione — mi si deve scusare, ma lo debbo dire — è venuta fuori perché gli onorevoli colleghi della V Commissione hanno sentito un certo pudore! Tuttavia, certe volte, anche una stesura così imperfetta sta a confermare che sotto c'è qualcosa di poco chiaro e di ingiusto. Le vicende hanno persino inciso sulla lettera oltre che sullo spirito della legge!

Non c'era mai stata qui una vera e propria discussione sulla parola « preminente » che la V Commissione ritiene debba essere inserita nel testo. Però, ricordo che l'onorevole Folchi...

TOROS, *Relatore*. Lei era favorevole!

SERBANDINI. No, no! In un certo senso si può anche convenire, sul fatto che, e probabilmente all'inizio io lo giustificai, la V Commissione abbia sentito il bisogno di chiedere che venga introdotta nel testo la parola « preminente », perché di fronte a tutta quell'elencazione originaria contenuta nella proposta di legge Vedovato, cercava di imporre la determinazione di criteri razionali. Però la parola « preminente » non fa che accentuare anziché attenuare il danno, perché può offrire un'arma a chi volesse usare il potere dell'Amministrazione per fini di discriminazione.

Per esempio, i cittadini dei Paesi del terzo mondo! L'interpretazione della norma importa che essi siano da ritenersi compresi in questo « preminente » o no? E così, il mondo socialista, è preminente o no?

Nascono, evidentemente, problemi di questo ordine. La stessa cosa potremmo dire per quanto riguarda la prima parte del testo: « Istituzioni italiane legalmente riconosciute... »! Qual'è l'interpretazione?

Poniamo un esempio pratico. Io so che il Ministero degli affari esteri ha più volte riconosciuto l'opera positiva svolta in vari casi — almeno, lo ha riconosciuto in certe occasioni! — dell'Associazione per i rapporti culturali fra Italia e Unione Sovietica. Ora, questa associazione Italia-URSS secondo questo testo, e per la parola « preminente » e per la dizione usata nella prima parte dell'articolo 1, si può pensare possa richiedere, per una determinata iniziativa, il sussidio del governo, ecc.?

Ho portato questo esempio perché le cose diventino e siano chiare e per contribuire a far sì che dalla cortina fumogena che si è creata attorno a questa materia, si esca fuori.

L'onorevole Zagari sostiene l'importanza dei criteri di assegnazione delle borse di studio. Ma, è anche necessario che la legge stessa sia tale da condizionare la determinazione di questi criteri in senso democratico e non già che sia precostituita, invece, dalla legge stessa o, come dire, favorito un'indirizzo amministrativo che legittimamente fa sorgere dubbi sulla obiettività e sull'uso che della vecchia legge, e della legge così modificata, si verrebbe a fare!

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Serbandini, non ho capito bene come, in definitiva, conclude sostanzialmente il suo intervento!

SERBANDINI. No, lei ha capito benissimo. Siamo contrari a questa proposta di legge!

PRESIDENTE. In sostanza, lei dice: noi siamo contrari alla proposta di legge che, in ogni caso, dev'essere modificata. E così?

SERBANDINI. Evidentemente! Ma, noi dovevamo spiegare il perché. In altre parole, noi siamo d'accordo sulla necessità di incrementare i rapporti e gli scambi culturali ma siamo contrari all'uso, che sulla base della proposta si può fare, del potere del Ministero di assegnare le borse di studio perché mancano criteri ai quali bisogna ispirarsi. E, circa la legge stessa, quello che noi chiediamo, ovviamente, è che il testo sia tale da diminuire il più possibile la facoltà di un impiego discriminante, non giusto, di essa!

PRESIDENTE. Quindi, secondo lei, non è necessario modificare la lettera c) dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1955, n. 288, cui ci si richiama nella proposta di legge e che dice: « c) sussidi ad istituzioni italiane legalmente riconosciute per i fini di cui alle lettere a) e b) » ? !

SERBANDINI. Signor Presidente! Fin da quando noi discutemmo questa legge, quella originaria, presentata nel 1955, noi dicemmo ricordo: la riserva che noi facciamo è sull'uso e sulla obiettività del potere del Ministero! Oggi noi diciamo che quanto è accaduto e che ha portato alla presentazione di questa proposta di legge del collega Vedovato, conferma e rafforza ancora di più in noi questo dubbio. Basterebbero gli ultimi episodi cui ci siamo riferiti.

E, del resto, il fatto stesso che l'onorevole Zagari abbia sentito il bisogno di affrontare la questione ne è una riprova.

Perché, onorevoli colleghi, non è una questione squisitamente tecnica. Sapete benissimo quanto noi che c'è di mezzo sempre un problema di indirizzo politico!

E questo ultimo, su cui interverrà il Sottosegretario onorevole Zagari, è veramente quello fondamentale! Potremo poi vedere se trasferire o meno in un ordine del giorno certi punti particolari. Sentiremo quanto ci dirà l'onorevole rappresentante del governo. Però francamente, l'origine ed i motivi di questa proposta di legge non ci soddisfano e crediamo di aver dimostrato a sufficienza le ragioni di questo nostro punto di vista.

Non piace a noi e non soltanto a noi, come è apparso nel corso della discussione avutasi. E questo risulta persino dagli ultimi « arrangiamenti » fatti al testo della proposta di legge dalla V Commissione!

VEDOVATO. Onorevole Presidente, il collega onorevole Serbandini ha detto cose inesatte. E affinché possa risultare pienamente che ha detto cose inesatte, prego gli onorevoli colleghi di voler avere la pazienza di ascoltarmi un solo minuto. Vediamo innanzitutto

che cosa è la mia proposta di legge! Egli mi ha attribuito un testo che non è frutto mio, perché il testo della mia legge è una cosa e l'emendamento suggerito dalla V Commissione è un'altra! Quindi le critiche rivolte al mio testo mi pare che debbano essere rivolte a quello della V Commissione: e non all'illustre professore universitario... tanto per usare le sue parole!

Proprio per essere precisi, avevo preparato un testo molto, molto più chiaro di quello confusissimo, della V Commissione. Però, nel desiderio di far approvare questa proposta di legge, ho dichiarato che avrei accettato la formula contorta, e dichiarai che attraverso questa formula contorta non si sarebbe affatto pregiudicato l'obiettivo che volevamo conseguire, che è quello di dare esplicazione al paragrafo c) dell'articolo 1, senza che, per quanto mi riguarda, vi sia un sottofondo politico o alcun retroscena. E lo spiego.

Lei, onorevole Serbandini, ha detto che la Corte dei conti non ha fatto mai obiezioni per quanto riguarda l'università. Contesto questo e lo dimostro subito. Intanto vediamo il motivo del contendere. La legge cosa dice? Dice: « Articolo 1. Il Ministero degli affari esteri, entro i limiti degli stanziamenti annuali del proprio bilancio, è autorizzato a concedere:

a) premi, borse di studio e sussidi a cittadini stranieri o cittadini italiani residenti stabilmente all'estero che vengano in Italia a scopo di studio o di perfezionamento o per effettuare ricerche di carattere scientifico;

b) premi e sussidi a cittadini italiani che si recano all'estero a scopo di studio o di perfezionamento o di ricerca, di cui il Ministero degli affari esteri ravvisi l'opportunità nel quadro dei rapporti culturali internazionali, ferme restando le disposizioni relative alla concessione di borse di studio per iniziativa di altre amministrazioni... », il che significa, e al primo paragrafo e al secondo paragrafo, che si concedono queste borse di studio e questi premi per stranieri in Italia e per italiani all'estero, per il perfezionamento e per effettuare ricerche di carattere scientifico. Il terzo comma c) di questo articolo stabilisce che il Ministero degli affari esteri è autorizzato a concedere « sussidi a istituzioni italiane legalmente riconosciute per i fini di cui alle lettere a) e b) ».

Vale a dire che in questo terzo comma si prevede la corresponsione non solo di borse di studio ma anche di sussidi a istituzioni che siano regolarmente riconosciute e che vogliano conseguire quei particolari fini indicati nei comma a) e b), e che hanno riferimento alla

ricerca scientifica e a tutto ciò che attiene ai rapporti culturali nel quadro delle relazioni culturali internazionali. Tanto vero che restano ferme le disposizioni relative, al solo scopo del conferimento delle borse di studio, prese per iniziativa di altre amministrazioni.

Che cosa è avvenuto?

Volendo spiegare le ragioni della iniziativa legislativa da me avallata, è avvenuto questo.

Per otto anni (e sono contento che tutto venga verbalizzato!) il Ministero degli affari esteri ha conferito sussidi a istituzioni legalmente riconosciute: e in Italia le istituzioni regolarmente riconosciute a questo fine sono, in prima linea, le università. Ma è successo che, nella primavera del 1963, di fronte ad alcune richieste di sussidi avanzate dalle Università di Firenze, di Bari e di Perugia (cito anche i nomi!), la Corte dei conti ha fermato alcuni provvedimenti che, come si era verificato in passato, nei precedenti otto anni, concedevano contributi a queste università.

Precedentemente, come riferisco nella relazione, la Corte dei conti considerava sufficienti solo due requisiti: 1) che i relativi mandati, prima di essere registrati, fossero deliberati da una commissione interna, ai sensi dell'articolo 2 della legge; 2) che l'università o l'istituto o l'ente beneficiario avesse per suo compito statutario quello di concedere borse di studio.

Ecco il problema.

Per otto anni la Corte dei conti ha chiesto soltanto la sussistenza di questi due requisiti. Nel 1963, invece, di fronte a provvedimenti del Ministero degli esteri a favore delle Università di Firenze, di Bari e di Perugia, non solo la Corte dei conti ha chiesto il soddisfacimento di questi due requisiti, ma ha chiesto che le università dimostrassero che sul proprio bilancio esse attribuivano a quella voce « borse di studio » almeno il 50 per cento delle proprie spese.

Riepilogando: mentre prima la Corte dei conti riteneva sufficiente constatare che sulla base dei propri statuti, le Università avessero la facoltà di concedere borse di studio, dall'estate del 1963 ha ritenuto che fosse necessario che le università non solo sulla base dei loro statuti avessero la facoltà di concedere borse di studio, ma che concorressero per l'attribuzione di queste borse di studio almeno per il 50 per cento del proprio bilancio. Ecco la novità. Questo perché evidentemente la Corte dei conti aveva espresso forse la preoccupazione che fossero eccessivi i sussidi dati, avvalendosi di questa legge, dal Ministero degli affari esteri, e che quindi il concorso delle università abi-

litate a concedere borse di studio fosse inferiore, irrisorio nelle proporzioni.

Così è sorta la questione.

Tanto è vero che la Corte dei conti aveva riveduto il proprio atteggiamento. E il Rettore di una Università, vistosi attribuito o promesso il contributo o il sussidio, in base a questa legge, per il conferimento di borse di studio, si recò personalmente presso la Corte dei Conti a chiedere come mai era intervenuta questa difficoltà alla registrazione del decreto. Come mai questa difficoltà — disse il rettore — quando noi, nel nostro statuto, abbiamo la possibilità di conferire borse di studio di questo tipo; come mai questa difficoltà, quando da tempo noi assolviamo a questo compito istituzionale che è diretto proprio a favorire i giovani dei paesi afro-asiatici e ha lo scopo specifico di preparare questi borsisti per i compiti che devono compiere nei loro paesi?

La Presidenza della Corte dei conti risponde: da parte nostra non c'è nessuna obiezione. Soltanto che, poiché da parte di qualcuno è stato ritenuto che non c'è un rapporto fra l'erogazione che viene fatta regolarmente dal Ministero sulla base della legge ed il concorso delle università, vorremmo stimolare le università a concedere di più.

Sulla base di questi fatti e per queste considerazioni ad un certo momento, io, che vivo nel mondo universitario, reso mi conto esattamente di questa situazione, ho presentato questa proposta di legge, che non vuole nascondere assolutamente nulla! E infatti, cosa stabilisce la legge? Leggiamola; essa fa riferimento ai: « c) sussidi a istituzioni italiane legalmente riconosciute per i fini di cui alle lettere a) e b) ». E cosa propone il progetto di legge che mi sono permesso di presentare? Non fa altro che chiarire quali sono questi fini di cui alle lettere a) e b). Recita, infatti, testualmente: « c) sussidi ad istituzioni italiane legalmente riconosciute che svolgano attività nel campo degli scambi culturali internazionali (conformemente al paragrafo b) della legge del 1955), che promuovano incontri, conferenze, seminari, simposi, corsi di aggiornamento aventi carattere internazionale, viaggi di studiosi italiani e stranieri per scopi culturali e scientifici, che concedano borse di studio e viaggi premio e, in genere, che svolgano attività culturali di carattere internazionale in Italia o all'estero o che forniscano assistenza agli studiosi stranieri in Italia ». Mi sembra che più chiaro di così non si possa essere. Questo il motivo per cui è nata la mia iniziativa legislativa.

Quando questa mia proposta di legge fu portata a conoscenza della Corte dei conti, quest'ultima, nella persona del suo presidente, ebbe a dire: ci sembra questa la formula esplicativa che legalizza quanto abbiamo fatto finora. Tanto è vero che, in presenza di questa proposta di legge, la Corte dei conti ha tranquillamente continuato a concedere i suoi visti sui provvedimenti che erano stati decisi dal ministero.

Però, ad un certo punto, la Corte dei conti ha ritenuto che dal momento che il problema dev'essere regolato, non si debba attendere ulteriormente, per evitare che risorgano difficoltà di altro tipo, tanto più che il Parlamento, approvando questa proposta di legge, tende a rendere espliciti quelli che sono i punti *a)* e *b)* della legge in vigore!

Il ritardo con cui si procede a varare questa legge, più che essere un motivo di preoccupazione per me personalmente che non ho assolutamente nulla da nascondere a questo riguardo, investe i rapporti che intercorrono fra la Corte dei conti e il Ministero e, soprattutto, i rapporti fra le università beneficiarie, che concedono le borse di studio, e lo stesso Ministero e la Corte dei conti.

Quindi confermo ancora che, almeno per quanto mi riguarda, e per quanto io conosco in questa materia, non c'è proprio nulla di nascosto, di particolarmente tenebroso che si muova sotto e tra le righe di questa proposta che porta il mio nome.

SERBANDINI. La domanda che volevo fare poc'anzi, mentre l'onorevole Vedovato parlava, è una domanda che viene fuori con molta semplicità scorrendo il prospetto che ci è stato fornito dall'onorevole Sottosegretario di Stato. Abbiamo Università come quelle di Firenze e di Perugia, che si trovano in una situazione che contraddice quanto ha detto l'onorevole Vedovato circa l'atteggiamento della Corte dei conti. Non sono io in grado, in questo momento, di poter stabilire quale sia l'informazione più esatta, se la mia o quella dell'onorevole Vedovato. Comunque — ecco la mia domanda — non sarebbe stato interessante che l'onorevole Vedovato ci dicesse per quale ragione egli ha scritto nella presentazione della proposta di legge: « E questa realtà era nota alla Corte dei conti, come del resto al Parlamento, attraverso le relazioni al bilancio annuale del Ministero degli affari esteri »?

VEDOVATO. Certo che era nota! Anche nelle relazioni ai bilanci che abbiamo avuto l'onore di presentare, abbiamo sempre tenuto a dar conto dei dati completi relativi alle borse di studio. Lei ci faceva prima il nome

del C.I.V.I.S. ! Quest'ultima istituzione ospita studenti stranieri che studiano in Italia. Che cosa vuole di più?

Perché si vogliono per forza, vedere cose che non esistono?

SERBANDINI. Vada a rivedere quanto ha scritto sotto il titolo: « Cooperazione scientifica internazionale ». Lei riporta anche dei dati!

PRESIDENTE. Nessun altro chiede di parlare?

Prima di chiudere la discussione mi corre l'obbligo di chiedere all'onorevole Vedovato, quale proponente, se intende insistere nel mantenimento del testo della sua proposta di legge ovvero è d'accordo sull'eventuale adozione del testo suggerito in sede di parere dalla V Commissione.

VEDOVATO. Io, per quanto involuta, accetto la formulazione proposta dalla commissione Bilancio!

PRESIDENTE. Il nuovo testo dell'articolo 1 è quello contenuto nel parere della V Commissione (Bilancio), di cui, per una maggiore comprensione da parte di tutti, dò ora lettura:

« Delibera di esprimere parere favorevole subordinato all'accoglimento del seguente emendamento sostitutivo della lettera *c)* di cui all'articolo 1 della proposta di legge con la seguente:

c) sussidi ad istituzioni italiane legalmente riconosciute che svolgano attività nel campo degli scambi culturali internazionali, che concedano borse di studio e viaggi premio, e che svolgano attività culturali di carattere internazionale di preminente interesse per le relazioni internazionali dell'Italia ».

CANTALUPO. Quindi, è una rettifica, secondo me, che è per così dire scompensata dall'inserimento della parola « preminente ». Per cui nel testo della proposta di legge Vedovato, la formulazione della norma mi sembra che esprima un criterio più rigoroso.

PRESIDENTE. Mi pare che sia la formula estensiva che quella restrittiva della Commissione bilancio non superino quella che sembra esser stata l'eccezione sollevata dalla Corte dei conti. La quale ultima dice, in sostanza: sta bene che il ministero dia questi sussidi, però l'università deve accollarsi l'onere nella misura del 50 per cento!

DE MARSANICH. Se ho ben capito, la Corte dei conti si è sostituita al Ministero!

FERRI. Non è mia intenzione sollevare ulteriori difficoltà. Tuttavia, non posso fare a meno di svolgere a me stesso, prima ancora che agli altri, una domanda interlocutoria,

da valere anche per eventuali casi analoghi. Mi sembra, cioè, di dover dire questo: la Commissione bilancio può benissimo suggerire tutti i testi che ritiene di dover suggerire però io non vedo perché noi si sia obbligati a recepire i suoi testi! Qui, infatti, nel caso in esame, non è che si spenda una lira di più se si accetta un testo o l'altro. Altrimenti noi riconosciamo a quella commissione poteri che in realtà non ha. Nell'ambito della sua competenza questa commissione ha facoltà di dire: modificate, riducete, l'entità della spesa perché non c'è copertura sufficiente! In questa ipotesi, il suo diventa per noi un parere vincolante. Ma nel caso della proposta che stiamo discutendo e del parere, mi pare che il testo del parere della V Commissione non possa essere ritenuto vincolante!

PRESIDENTE. Si tenga tuttavia presente che se noi rifiutiamo di accettare il testo suggerito dalla Commissione bilancio insorge automaticamente un conflitto fra noi e quella commissione. Io penso che abbiamo ragione noi nel sostenere la tesi che la V Commissione deve esprimersi soltanto sulle conseguenze economico-finanziarie e sulla copertura dei provvedimenti senza per altro entrare nel merito. Però, una volta insorto il conflitto, che va risolto, occorrerebbe per questo sospendere ulteriormente l'esame della proposta di legge, in attesa, appunto, della risoluzione di questo conflitto.

CANTALÚPO. Senza voler con questo mio intervento esprimere la mia approvazione preventiva all'accoglimento del testo Vedovato, io mi associo alla riserva avanzata dall'onorevole Ferri. Perché, osservo, tra Corte dei conti e V Commissione (Bilancio), si è venuto a determinare un atteggiamento, prevalentemente o meno, di carattere finanziario, per un provvedimento che finanziario non è! Se le considerazioni di ordine finanziario investono i motivi, la ragione per cui questo provvedimento nacque e merita ancora di essere mantenuto in vita, vuol dire che è intervenuto un capovolgimento.

Quindi, io mi domando: noi qui stiamo discutendo su una materia culturale o finanziaria? Se il suggerimento che ci viene dalla Commissione bilancio si pone in contrasto con lo scopo per cui il provvedimento in esame è nato, il conflitto esiste, come faceva poc'anzi osservare l'onorevole Presidente, e come tale va risolto. Ma, il conflitto non può essere risolto con una nostra acquiescenza!

Questo, ovviamente, non vuole dire che io accetti, del testo della proposta di legge, alcune disposizioni. Per esempio, alcune di esse

io non le approvo unicamente perché sono un po' troppo elastiche, e trovo che, da questo punto di vista, bene ha fatto la V Commissione ad eliminarle dal testo.

Ma inserire nel testo l'avverbio «preminente» mi sembra quanto mai inopportuno contraddittorio rispetto alla rigidità che si vuol inserire. È evidente che c'è un contrasto tra l'impostazione generale data dalla V Commissione al proprio modo di vedere e quell'avverbio che può condurre verso vie sconosciute, imprevedibili, di arbitrii o, addirittura, di abusi che già si paventavano con il testo Vedovato che è molto più rigido.

Io non so se questa eventuale discriminazione che tanto si teme, si venga a render possibile proprio con il nuovo testo suggerito dalla V Commissione!

Vorrei aggiungere, rifacendomi all'intervento dell'onorevole Serbandini, che mi fa piacere rilevare che, per quanto riguarda il «terzo mondo», nel bilancio 1965-66, questo ultimo ha avuto un posto veramente preminente negli scambi culturali con l'Italia.

Veramente preminente, oserei dire, anche numericamente. Non ho fatto i conti, ma, sommando tutte le percentuali di dettaglio, rispetto agli scambi con il mondo occidentale, poco manca che si arrivi alla maggioranza dei contributi e delle borse per i soli cittadini del terzo mondo: se, per terzo mondo, intendiamo anche i neutrali, come penso che si debba fare. Se per terzo mondo intendiamo, invece, soltanto i paesi socialisti, esso si riduce alla Jugoslavia, Polonia, Ungheria. Ma se intendiamo anche quelli non allineati...

ZAGARI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Ed i paesi in via di sviluppo.

CANTALÚPO. ...sono favorevolissimo a quella parte. Sta bene fatto così. Però i criteri, se queste percentuali venissero mantenute anche per l'anno prossimo, cadrebbero.

BRUSASCA. Signor Presidente, io aderisco alle considerazioni svolte dall'onorevole Ferri per rivendicare la nostra competenza fondamentale, perché, se viceversa noi ci acquietassimo di fronte a questa interpretazione dei nostri poteri che si desume dal parere espresso dalla Commissione bilancio, questa interpretazione verrà a condizionare rigidamente l'esercizio della nostra funzione. La V Commissione ha diritto d'intervenire quando si tratta di stanziamenti, ma nell'ambito dell'impiego degli stanziamenti siamo noi che dobbiamo decidere, con la nostra responsabilità. Se ci viene negata questa responsabilità, io mi domando, che cosa ci stiamo più a fare qui?

Perciò propongo che la questione sia sollevata, perché altrimenti, signor Presidente — e l'abbiamo già constatato in altri casi, specie nel caso degli organici del Ministero degli affari esteri, di cui più volte ci siamo occupati — noi veniamo ad essere responsabili verso il Paese e verso l'Assemblea senza avere la possibilità di risolvere problemi che interessano veramente la nostra politica estera: e non lo possiamo fare perché siamo stretti non solo nei limiti di disponibilità finanziarie ma anche da un condizionamento di formule. Propongo quindi che lei sollevi l'eccezione che concerne i nostri poteri e lo faccia proprio come questione di principio e di regolamento. In dichiarazioni fatte in precedenti riunioni, nelle quali rivendicammo la funzione della Commissione degli esteri, lei aveva promesso che avrebbe sollevato il problema in sede di Presidenza della Camera, perché effettivamente non sta a lei dare risposta al riguardo; ma sollevare la questione, sì, lo può: perché bisogna preservare le nostre funzioni, altrimenti noi rischiamo di diventare dei semplici esecutori!

TESAURO. Mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione sulla necessità che essa per rispetto verso se stessa, deve decidere, senza porsi questioni di limiti alla sua competenza nel caso di specie. Essa però non deve sollevare alcuna eccezione, perché nessuna norma regolamentare impone ad una Commissione di non decidere quando ciò non incide in materia finanziaria. Noi non ci troviamo di fronte all'ipotesi di conflitto di competenza tra due Commissioni previsto dal nostro Regolamento. Se noi ci trovassimo di fronte ad un parere della Commissione bilancio che dicesse che comunque non può aderire alla proposta favorevole perché osta una particolare situazione di bilancio, allora noi evidentemente ci troveremo nella condizione di poter sollevare l'eccezione, sempreché avessimo elementi per contestare le motivazioni della Commissione bilancio. Però, in questo caso, vi è una proposta che non incide sul bilancio, una materia per la quale la V Commissione non può esprimere parere contrario. Qui ci troviamo di fronte al parere della V Commissione, noi possiamo, per quel *fair play* che specialmente la Commissione esteri deve seguire nei rapporti con le altre commissioni, motivare direttamente con i colleghi del Bilancio la decisione di deliberare in questa materia prescindendo, se vogliamo, da quanto risulta indicato nel parere della Commissione bilancio in ordine al merito della proposta di legge, senza però sollevare

una eccezione formale, perché in tal caso dimostreremmo di dare una interpretazione del Regolamento del tutto diversa e singolare rispetto a quella che dalla lettera e dallo spirito della norma regolamentare va dedotta.

Datto questo, per quanto riguarda ciò è la tattica da seguire con la Commissione bilancio e soprattutto per arrivare ad un testo che onori il Parlamento e non a un testo che appartenga a quella schiera di innumerevoli altri che, dal punto di vista grammaticale e logico, offrono il fianco alla possibilità di equivoci, io mi permetto di fare ora un rilievo di fondo che è anche una presa di posizione.

La Corte dei conti è un organo di cui non abbiamo bisogno di sottolineare le grandi, indiscusse benemerite che ha acquisito nella storia dell'ordinamento italiano dal giorno della sua costituzione fino ad oggi. Però anche la Corte dei conti deve essere richiamata al rigoroso ed esclusivo esercizio delle sue funzioni! Perché nel momento in cui si fa il rilievo circa la necessità che le Università ottengano i contributi solo se concorrono ad essi per il 50 per cento, si viene a disconoscere le esigenze delle Università, ignorare le situazioni oggettive nelle quali si svolge la vita universitaria, si viene ad ignorare le possibilità di sviluppo delle Università! Se vi è una Università povera — e purtroppo vi sono molte università povere! — noi non dobbiamo infierire contro quella tale Università e sbarrarle la strada, ma proprio a quella Università dobbiamo andare incontro!

Io non conosco la situazione di Bari, di Perugia e di Firenze, nella specie, ma io sento dire con grande stupore che la Corte dei conti dice che le università devono contribuire col 50 per cento. Ma com'è possibile sostenere detta tesi? Essa importerebbe che la Corte dei conti intervenga in quella vita universitaria che la nostra Costituzione definisce « autonoma ». Ma questo è un paradosso! Ma questo significa veramente sovvertire ogni più elementare criterio che presiede alla vita universitaria e anche alla attribuzione delle borse di studio!

Se vi è una ragione d'essere delle borse di studio questa risiede nel fatto che la cultura italiana è carente nei suoi rapporti con l'estero! Noi assistiamo a spettacoli veramente indecorosi proprio in conseguenza di questa carenza. Ora, è il caso di dire: invitiamo le Università povere, che hanno comunque bisogno di aiuto, a disporre con il proprio danaro? È un assurdo. Ma, poi, per lo stesso criterio informatore della borsa di studio, vuoi nel diritto interno che in quello

internazionale, vuoi nel campo delle attività culturali all'estero che in quello della pubblica istruzione all'interno, le borse di studio stesse si danno ai poveri, a quelli che hanno bisogno, a quelli che abbiamo cresciuti e allevati nelle università togliendoli dalla miseria. Il giorno che noi diciamo alle università: dovete contribuire con il 50 per cento, neghiamo la validità del principio informatore delle borse di studio!

Troviamo anche il modo di dire alla Corte dei conti che deve lasciare attuare il dettato costituzionale che vuole che si vada incontro a chi ha bisogno di aiuto!

DE MARSANICH. Quanto è stato detto poc'anzi dagli onorevoli Ferri e Tesauero mi trova consenziente. Questa proposta di legge ci pone di fronte ad un complesso di atti illegittimi. Il Parlamento non deve, per prima cosa, accettare la illegittima intromissione della Corte dei conti.

SERBANDINI. Bisogna vedere se le università hanno agito in un modo o in un altro!

DE MARSANICH. Perché, l'onorevole Tesauero ha ragione quando dice che le università povere debbono essere aiutate e non già caricate di questo onere. E l'onorevole Ferri, secondo me, ha perfettamente ragione quando dice che la Commissione Bilancio si è praticamente sostituita alla Commissione esteri.

Quindi, io dico non di rifiutare ma di voler considerare che se noi approviamo questa legge nel testo della Commissione bilancio, così facendo noi possiamo anche venire incontro al desiderio del proponente, onorevole Vedovato, il quale vuole arrivare a fondo con la proposta di legge da lui presentata, ma indubbiamente diamo un altro colpo al prestigio della Commissione esteri!

Penso, pertanto, che prima di approvare questo nuovo testo, che fra l'altro non è nemmeno perfetto, in quanto la parola «preminente» non risolve nulla, si debba prima fare un passo. Non ci deve venire imposto, cioè, da parte della V Commissione, l'impegno ad accogliere il suo testo!

VEDOVATO. Vorrei dire questo. La V Commissione ha espresso un parere favorevole alla proposta di legge subordinandolo all'accoglimento del suo emendamento. Ora, delle due l'una: o noi si accetta la modifica suggerita o il parere non è più favorevole alla proposta di legge. È un parere, cioè condizionato. Quindi, se vogliamo che la legge passi accettiamo questo emendamento. Se vogliamo, invece, sollevare il conflitto e dire alla V Commissione che essa non può e non deve entrare nel merito, di certo insorge una questione che

durerebbe del tempo. Posto al bivio, ripeto, io preferisco la formula suggerita dalla Commissione bilancio, pur di vedere questa proposta di legge approvata e con essa eliminato l'inconveniente creato dall'indirizzo seguito dalla Corte dei conti!

TESAURO. Però dal punto di vista del nostro ordinamento sulla base della distribuzione delle competenze per materia tra le varie Commissioni, la Commissione bilancio potrà scrivere mille e mille volte quello che vuole, ma la Commissione destinataria del parere è tuttavia libera di accettare o meno! Su questo punto non dobbiamo cedere.

AMBROSINI. Sono perfettamente d'accordo e condivido appieno l'opinione espressa dagli onorevoli Ferri e Cantalupo. La questione che si pone con il parere della V Commissione è quella di una proposta che va contro la logica, a parte i rilievi formali sul testo. Però, sono anche d'accordo nel non accettare i suggerimenti della Commissione bilancio fatti come se si trattasse di questione relativa alle conseguenze finanziarie della proposta di legge.

Io sono stato per due anni membro della V Commissione. Ricordo che in occasione di uno dei miei primi interventi in quella sede il presidente di quella Commissione mi chiarì che la competenza sulla V Commissione non si estendeva al merito dei progetti di legge deferiti per il parere.

CARIGLIA. Sono d'accordo sull'eccezione sollevata dagli onorevoli Ferri ed altri circa il conflitto che insorge tra la nostra e la V Commissione. Tuttavia, il secondo aspetto del problema che vorrei far rilevare è questo. Se ho ben capito noi qui legiferiamo su sollecitazione, diretta o indiretta, della Corte dei conti. Il Relatore dice: bisogna chiarire bene l'aspetto della precedente legge perché la Corte dei conti pone delle eccezioni e tiene bloccata tutta quanta l'attività di un settore così delicato qual'è questo.

TOROS, *Relatore*. È dal 1963 che la Corte dei conti ha cominciato a fare questo rilievo.

CARIGLIA. Appunto! E, siccome questo rilievo è stato fatto nei confronti del potere esecutivo, secondo me avrebbe dovuto essere il Governo il primo a venir qui a presentare un progetto di legge.

Ma, a parte questa osservazione, io chiedo al presidente di questa commissione e al rappresentante del Governo se formalmente sono state fatte delle eccezioni dalla Corte dei conti al Ministero degli esteri e se è possibile conoscerle!

PRESIDENTE. Per quanto mi riguarda, posso dire che i rilievi della Corte dei conti sono generici e non incidono in modo particolare sul provvedimento stesso. Si tratta, comunque, più che altro di un richiamo ad un maggiore rigore e ad una più regolare applicazione della legge. Non so se sono stati fatti rilievi specifici!

FERRI MAURO. La questione da me sollevata — che ha trovato il consenso della generalità dei colleghi che si sono espressi e che è stata poi ancora meglio puntualizzata dall'onorevole Tesaurò — mi pare che sia tale da non poter essere agevolmente superata. Dopo averla sollevata in sede legislativa, se noi la lasciassimo cadere, verremmo a confermare il principio che la Commissione bilancio ha non solo il potere (che per regolamento le compete) di accertare la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi e di esprimersi sulle conseguenze finanziarie, dando pareri che in questa ipotesi sono veramente vincolanti; verremmo ad accettare il principio che la Commissione bilancio può dare dei pareri vincolanti anche sul merito di proposte o disegni di legge di competenza di altre Commissioni: ma in tal modo veramente noi sovvertiremmo tutti i principi su cui si fonda l'attività legislativa del nostro Parlamento.

Quindi, a me pare che, anche ove noi ritenessimo valide le ragioni di urgenza — su cui però avanzo riserve — per deliberare subito sulla proposta di legge Vedovato, non possiamo assolutamente ritenere prevalenti — ove anche pensassimo che fossero sussistenti — su questioni di principio di così grande importanza.

Propendo per la tesi dell'onorevole professore Tesaurò, cioè che la Commissione possa, senza bisogno di sollevare il conflitto, essere di diverso avviso e trascurare il parere della Commissione bilancio poiché il contenuto di questo parere è tale da far ritenere che l'organo che lo ha espresso ha travalicato l'ambito della sua competenza. Però, se vogliamo evitare contrasti, se questo modo di procedere può apparire irrispettoso non solo nei confronti dell'altra Commissione ma anche nei confronti della Presidenza della Camera, mi pare che sia più opportuno che noi affrontiamo la questione di principio, sollevando formalmente il conflitto con la V Commissione.

Qui veramente siamo di fronte ad uno scontro tra due competenze, che non riguarda solo la nostra ma tutte le altre Commissioni della Camera nei confronti della V Commissione. Perché se si accetta che ha contenuto

vincolante un parere siffatto da parte della Commissione esteri, si creerà un precedente che domani potrà essere invocato anche nei confronti di altre Commissioni.

Vorrei dire poi — mi si consenta questo brevissimo rientro nel merito dell'argomento — che un conto è la questione della Commissione bilancio e un conto è la questione della Corte dei conti. La Corte dei conti esercita la propria funzione. Si può discutere sul come l'abbia svolta: ed è un problema riguardante i rapporti fra Governo e Corte dei conti. Il Parlamento non poteva esserne investito, salvo che il Governo non avesse ritenuto di andare oltre e far registrare i decreti con riserva, poiché altrimenti non possiamo interferire nell'esercizio dei poteri della Corte dei conti. A questo punto, semmai, vi è da stupirsi che la Corte dei conti l'abbia sollevato solo dopo otto anni!

Da quello che ho sentito e dalla stesura della proposta dell'onorevole Vedovato, mi pare evidente che, con la nuova formulazione, la lettera c) dell'articolo in questione si intende estesa, dal tipo di intervento consentito al Ministero degli affari esteri, nell'ambito dei capitoli di bilancio, ad un altro tipo d'intervento. Con la vigente formulazione, l'intervento era rigidamente limitato a premi, borse di studio, sussidi a cittadini italiani e stranieri, e in quanto alla lettera c) ricalca le due precedenti lettere (sussidi a istituzioni italiane legalmente riconosciute per i fini di cui alle lettere precedenti), cioè perché fossero attribuite borse di studio e sussidi a cittadini stranieri e italiani residenti all'estero, e non per altri fini. L'unica differenza tra i due testi della lettera c) è che, anziché darsi direttamente ai cittadini stranieri o italiani residenti all'estero, queste borse di studio o sussidi si danno a istituzioni, perché a loro volta li conferiscano a cittadini italiani o stranieri. La formulazione della proposta di legge Vedovato, invece, allarga ed estende la portata della norma perché in essa si stabilisce che il Ministero degli affari esteri, entro i limiti degli stanziamenti annuali del proprio bilancio, è autorizzato a concedere: c) sussidi ad istituzioni italiane legalmente riconosciute che svolgano attività nel campo degli scambi culturali internazionali, che promuovano incontri, conferenze, seminari, simposi, corsi di aggiornamento aventi carattere internazionale, viaggi di studiosi italiani e stranieri per scopi culturali e scientifici, eccetera..., quindi per un'attività che, pur sempre inerente agli scambi culturali internazionali, diventa più generica, più vasta, e va al di là e al di fuori del

IV LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1965

contributo delle borse di studio date direttamente ai singoli, ma le dà attraverso istituzioni legalmente riconosciute.

Se, quindi, fin dal principio, si è usato dare i contributi in questo modo, semmai la Corte dei conti doveva farlo subito il rilievo. C'è da stupirsi che non l'abbia fatto subito. Ora, se il Governo — e su questo punto pertinente è stata l'osservazione del collega onorevole Cariglia — se il Governo deve dire se ritiene opportuna e necessaria questa estensione di compiti e di attività, che renda valida e urgente la proposta di legge Vedovato, questo è compito che rientra nel quadro di attività della Commissione: questo è problema che la Commissione dovrà esaminare. Perché, per me, è preminente la questione di principio.

Sono d'accordo che la decisione spetta al Parlamento; però, siccome si tratta, in definitiva, di attività che, con una legge del 1955, il Parlamento aveva demandato in un certo ambito al Governo e su cui il Governo (ma qui si tratta di una questione del tutto diversa) deve rispondere al Parlamento — con gli strumenti previsti che vanno dalle interrogazioni alle interpellanze alle mozioni o anche alle relazioni in Commissione — circa i criteri che ha seguito o che seguirà in questa attività che le è stata demandata (e qui diventa un problema di rapporto politico), comunque si tenti di fare, non si potrà mai riuscire a fare una legge che stabilisca tassativamente tutte le condizioni, i criteri, le priorità, secondo cui queste borse di studio o sussidi devono esser dati. Il discorso sui criteri adottati dal Governo diventa un discorso politico, ed è un discorso sui rapporti fra Governo e Parlamento, che va fatto in quella sede, con mezzi idonei: ma solo in quella sede. Ripeto però che, a questo punto, diventa preminente per tutti noi la questione di principio della competenza della nostra Commissione, e direi di tutte le Commissioni parlamentari, nell'ambito della materia loro affidata, nei confronti della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. In conclusione, l'onorevole Ferri rileva che noi non possiamo accettare *sic et simpliciter* il parere espresso dalla Commissione bilancio, e che pertanto, in via di opportunità, è meglio che la Presidenza della Commissione esteri esprima questo suo avviso o questa sua diversità di opinione fermissima dalla Commissione bilancio e dica che noi terremo conto, come suggerimento, del parere espresso, ma che è nostro diritto approvare eventualmente anche il testo originario della proposta dell'onorevole Vedovato così come

è stato redatto, o altro testo presentato da altri componenti la nostra Commissione. È esatto?

FERRI MAURO. Sì.

PRESIDENTE. Altra preghiera: conoscere il testo preciso delle asserite osservazioni della Corte dei conti. L'onorevole Vedovato è partito dal presupposto che fosse necessaria la sua proposta di legge n. 800 perché era intervenuta una *reprimenda* della Corte dei conti.

TESAURO. Però il Governo deve tener presente che il rilievo potrebbe essere avvenuto in sede di Corte dei conti locale. Quindi è opportuno richiedere anche localmente...

VEDOVATO. La Corte dei conti, nel novembre del 1963, respinse il provvedimento per il contributo all'Università di Firenze, a quella di Bari e a un'altra Università, chiedendo che le Università in questione dimostrassero di avere sul loro bilancio almeno una somma idonea a concorrere per il 50 per cento al conferimento delle borse di studio. Questo avveniva nel novembre del 1963. Il Rettore dell'Università di Bari, professor Del Prete, si portò...

DE MARSANICH. Era il Governo che doveva respingere il rilievo della Corte dei conti!

VEDOVATO. La Corte dei conti ha continuato a ratificare i provvedimenti, dando però un termine, dicendo: Aspettiamo che una legge formale ci metta in condizione...

PRESIDENTE. C'è già questa legge...

CARIGLIA. Ma come: un deputato presenta una proposta di legge e la Corte dei conti sblocca?!?

VEDOVATO. L'ho detto nella relazione.

SERBANDINI. Molto brevemente posso dire che, avendo io interpellato alla Corte dei conti chi di dovere, egli ignorava assolutamente l'esistenza di questa proposta di legge Vedovato. Alla Corte dei conti, ripeto, si ignorava completamente la cosa!

VEDOVATO. Dipende, a volte, dal livello cui ci si rivolge!

SERBANDINI. Indubbiamente il livello cui lei può arrivare, onorevole Vedovato, non è quello forse cui posso arrivare io! Comunque, la Corte dei conti ignorava l'esistenza di questa proposta di legge.

ZAGARI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Mi pare che il tema sia stato sufficientemente dibattuto e il problema sviscerato. Io mi permetto semplicemente di dire come sono andate le cose. In ben otto anni la Corte dei conti ha sollevato eccezione due sole volte, in ordine alle varie concessioni di sussidi nel settore delle attività culturali. Nel 1963, improvvisamente, essa ha cominciato ad

IV LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1965

avanzare rilievi ed ha comunicato al Ministero degli esteri che essa Corte dei conti non era più disposta ad accettare l'interpretazione, per altro molto elastica, della legge n. 228 fino ad allora seguita. Da qui la necessità, quindi, di provvedere a regolare giuridicamente la materia, per modo che la Corte dei conti non abbia più a frapporre ostacoli. Da un punto di vista giuridico non c'è altro. C'è, poi, il discorso politico.

Perché io stesso ho chiesto un chiarimento? Perché vi è sempre il pericolo di un apprezzamento sbagliato per come si utilizzano i fondi. Al riguardo, può anche venir fuori il desiderio da parte della Commissione di attribuire o di non attribuire una certa discrezionalità al Ministero. Trattasi di un discorso politico che consta, cioè, praticamente, nel vedere se queste attività culturali, questi simposi, questi seminari, ecc. sono utili o meno. E, per chi abbia acquisito una certa esperienza in questo campo, la risposta è evidentemente positiva, in quanto è l'unico modo con cui noi possiamo garantire, realizzare una vasta estensione di incontri al massimo livello possibile con altri paesi, in tutti i campi: scientifico, artistico, culturale, e così via.

Questo è il punto fondamentale ed è su questo che noi dobbiamo dare una risposta.

PRESIDENTE. Dal punto di vista legislativo mi permetto di osservare che i due testi non risolvono, come ho già detto prima, l'eccezione sollevata dalla Corte dei conti, se questa eccezione è quella consistente nel voler pretendere un contributo del 50 per cento da parte delle Università!

ZAGARI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. La questione del 50 per cento, per la verità, è una questione che io sento per la prima volta sollevare qui! Evidentemente, questa eccezione risponde a un criterio di carattere generale. Perché, infatti, vi è sempre, in questo genere di cose, la garanzia del 50 per cento. Quindi, il criterio esiste indubbiamente. D'altra parte, però, noi non possiamo accettare — e, in questo sono d'accordo — l'applicazione di questo criterio in questo settore del tutto particolare.

PRESIDENTE. Comunque, insisto, né il testo Vedovato, né il testo della V Commissione risolvono il problema!

SERBANDINI. Difatti, noi qui stiamo discutendo di altra cosa!

PRESIDENTE. La discussione, dobbiamo riconoscerne, si è fatta un po' disordinata. Ma, è bene farla fino in fondo perché è molto importante.

Sentiamo ora il Relatore.

TOROS, Relatore. Ritengo sia bene, a questo punto, tirare come suoi darsi i remi in barca! Perché, faccio osservare, è questa la quarta volta che viene affrontato il problema. Insomma, ricordo che già nella prima discussione, in sede referente sul parere della V Commissione, il discorso era stato fatto con molta precisione. Poi, in attesa che il Governo ci fornisse questo appunto affinché la Commissione sapesse, sia pure nelle grandi linee, come vengono consumati i fondi in questo settore, abbiamo accettato, tutti d'accordo, la proposta di un rinvio. Oggi noi abbiamo questi dati e nasce un altro problema che ci riporta ancora una volta ad una proposta di rinvio. Ora, io vorrei che si riflettesse bene sulla opportunità di accettare questa come proposta di rinvio. Qui, infatti, ci troviamo in presenza di tre tesi: quella consistente nell'accettare il testo proposto dalla V Commissione e votarlo, l'altra consistente nel votare il testo della proposta Vedovato e, ancora quella consistente nel non votare nulla e di rinviare in quanto sorge una questione di principio da risolvere.

Anch'io sono del parere e sono d'accordo con tutti coloro che hanno centrato i loro interventi sulla questione di principio. E però, per risolvere il problema, io dico: sì, la questione di principio sta bene, perché la dobbiamo fare nei confronti della V Commissione, ma, intanto, votiamo questa proposta di legge. Abbiamo già esaminato a fondo il problema. Io direi quindi di accettare il testo originario della proposta Vedovato.

PRESIDENTE. Però, a me sembra non sia tuttavia possibile approvare oggi il testo Vedovato — sul quale per altro io sono personalmente d'accordo, come preferenza, rispetto al testo della V Commissione — senza aver prima comunicato alla Presidenza della Camera che, per una questione di principio evidente, noi non intendiamo accettare il parere della V Commissione ed il relativo testo come per noi vincolante.

Non possiamo assolutamente procedere come se non ci fosse stato espresso il parere della V Commissione.

VEDOVATO. Il giorno in cui verrà risolto il problema della competenza, il testo per l'approvazione quale sarà?

PRESIDENTE. Il testo Vedovato, ritengo. Vorrei aggiungere un altro rilievo, anche questo formale, al Ministero degli affari esteri. Il Ministero ci ha trasmesso un resoconto della attività in questo campo. Ma, se mi è permesso, debbo dire che è un resoconto insoddisfacente, perché in esso si dice: sono state

date tante borse in Africa, in Asia, in Nuova Zelanda, in Argentina, in Polonia; alle università sono state date queste e queste somme... Ma ciò che si chiedeva di sapere è come sono stati dati, a chi, a quali enti, a quali persone sono stati dati questi fondi, quanto meno nell'ultimo anno. Ora, su questo punto, il Ministero degli esteri ci ha precisato solo le università, ma ha taciuto su tutto il resto, ed è appunto il resto quello che, a mio giudizio, ha preoccupato la Corte dei conti, ha preoccupato la Commissione bilancio e preoccupa alcuni dei commissari. Quindi pregherei proprio il Ministero degli esteri di provvedere. Restiamo d'accordo in questo senso?

AMBROSINI. L'osservazione che lei ha fatto è condizionante...

PRESIDENTE. Non è condizionante, perché riguarda una valutazione di carattere politico che chiunque può fare in tale sede. A mio giudizio, il testo Vedovato resta valido ed efficace quali che siano le effettive destinazioni delle borse di studio e dei contributi che ci saranno comunicate dal Ministero degli esteri.

AMBROSINI. Onorevole Presidente, noi desideriamo spiegazioni in questo senso. Noi abbiamo sollevato obiezioni fin dal principio non sul testo Vedovato, ma su questo che viola...

PRESIDENTE. Scusi se la interrompo, ma devo ricordare che siamo in sede legislativa. Dobbiamo dire se il testo di una determinata proposta di legge lo approviamo, lo modifichiamo o lo respingiamo. Le questioni di controllo politico, non hanno niente a che fare — scusatemi! — con la attività legislativa della Commissione.

Concludendo. Mi sembra che non vi siano i presupposti per sollevare il conflitto di competenza con la Commissione bilancio. Tuttavia, però, per un doveroso riguardo alla Presidenza della Camera, noi comunichiamo alla stessa Presidenza della Camera che, stante il contenuto sul parere della Commissione bilancio, ritenendo noi che detto parere, nella specie, non può vincolarci, ci orientiamo a disattenderlo. Siamo d'accordo?

Se non vi sono obiezioni, può pertanto rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI